



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

CH-3003 Berna, Direzioni UFAG / ARE

Posta A
COPC, CIC,
KOLAS, suissemelio,
Servizi cantonali preposti ai settori
pianificazione del territorio, agricoltura e foreste

Riferimento:
Vostro riferimento:
Nostro riferimento:
Berna / Ittigen, 2 marzo 2015

Obbligo di notifica dei Cantoni in relazione ai piani di utilizzazione riguardanti superfici per l'avvicendamento delle colture

Gentili Signore, egregi Signori

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), in virtù dell'articolo 48 capoverso 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), è autorizzato, nell'ambito della pianificazione territoriale, a presentare ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria. Oltre all'ARE, dal 1° gennaio 2014, in virtù dell'articolo 34 capoverso 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), anche l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture.

Affinché ARE e UFAG possano esercitare il loro diritto a presentare ricorso, è indispensabile la notifica delle decisioni da parte dei Cantoni. Dal 1° maggio 2014, ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera b OPT, questi ultimi sono tenuti a notificare le decisioni concernenti l'approvazione dei piani d'utilizzazione secondo l'articolo 26 LPT e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano modifiche dei piani d'utilizzazione ove le superfici per l'avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2015, dell'articolo 46 capoverso 3 OPT, i Cantoni devono notificare queste decisioni anche all'Ufficio federale dell'agricoltura.

Le decisioni concernenti l'approvazione dei piani d'utilizzazione secondo l'articolo 26 LPT e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano modifiche dei piani d'utilizzazione ove le superfici per l'avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari, dal 1° gennaio 2015, de-

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Direzione
Mattenhofstr. 5, 3003 Berna
Tel.: +41 58 462 25 22
info@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Direzione
3003 Berna
Tel.: +41 58 462 40 60
info@are.admin.ch
www.are.admin.ch

vono quindi essere notificare dai Cantoni sia all'**Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)** sia all'**Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)**.

Soltanto per ragioni di completezza ricordiamo che in virtù dell'articolo 46 capoverso 1 lettera a OPT, i Cantoni sono altresì tenuti a notificare all'ARE le decisioni concernenti l'approvazione dei piani d'utilizzazione secondo l'articolo 26 LPT e le decisioni su ricorso delle istanze inferiori nella misura in cui si tratti della delimitazione di zone edificabili in Cantoni nei quali trova applicazione l'articolo 38a capoverso 2, 3 o 5 LPT (disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2012).


Ringraziandovi di voler prendere atto di quanto sopra, lieti di poter continuare a collaborare in modo proficuo, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG



Prof. Dott. Bernard Lehmann
Direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE



Dott.ssa Maria Lezzi
Direttrice dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Copia:

- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Divisione Foreste, 3003 Berna